

REGIONE	ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS	BASILICATA
LEGGE	Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46	L.R. 22 agosto 2022, n. 25	L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 <i>Legge aggiornata e coordinata con:</i> L.R. 17 aprile 2015, n. 16
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') La legge non indica modalità precise di gestione dei teatri da parte dei Comuni ma favorisce "la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee".	nessun riferimento
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	non previsto in questa legge	Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) Non vi è specifico riferimento al sostegno ai circuiti o a reti ma la circuitazione di spettacoli sul territorio regionale (oltre che nazionale e all'estero) è fra le finalità dei contributi
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') La legge non indica forme di sostegno della Regione alla gestione dei teatri o spazi ma favorisce "la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee".	nessun riferimento
LEGGE	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19	L.R. 15 giugno 2007, n.6 <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i>
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni) Nell'articolo dedicato alla definizione dei soggetti, ai fini della legge in oggetto, si intendono teatri municipali ad attività multidisciplinare quelli di proprietà di Comuni o Province che possono essere gestiti "in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico", provvisti di agibilità. Devono avere un progetto annuale di ospitalità, con almeno quaranta recite di complessi professionali, e concorrere con adeguati finanziamenti. Si prevede inoltre che le Province e i Comuni promuovano e realizzino costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili, possono partecipare ai soggetti di spettacolo (quindi per esempio Teatri Stabili o altri organismi che potrebbero disporre di sale) e collaborano alle residenze. La definizione delle residenze precisa che si tratta di gestori di spazi di proprietà di un ente pubblico "ottenuti in concessione attraverso la stipula di un atto della durata minima di almeno cinque anni"
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	nessun riferimento	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni) TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) La funzione della distribuzione è fondamentale nella legge e precisata in più articoli. Per "soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico" si intendono organismi a iniziativa pubblica e privata che programmino almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province. La Regione riconosce come "circuiti regionali multidisciplinari" gli organismi meritevoli di contributi FUS (con riferimento al DM 2017). Fra i compiti delle province c'è la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione di spettacolo sul territorio e la promozione e formazione del pubblico. Anche i Comuni possono partecipare a organismi di spettacolo e svolgono compiti di erogazione dei servizi di programmazione e distribuzione degli spettacoli. Nella definizione degli ambiti destinatari dei sostegni regionali per il settore teatrale, a fianco della produzione e dell'esercizio, si indica l'attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico. Può essere realizzata da organismi a iniziativa pubblica e privata -possono essere quindi privi d'uno- e devono sviluppare un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie campane (una forma di protezione particolarmente rilevate rispetto ad altre Regioni che hanno misure simili). La legge non fa riferimento ad altre forme e funzioni di rete.
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 5 (Centri di produzione teatrale) Art. 8 (Sistema regionale delle residenze teatrali) Art. 10 (Progetti speciali) La legge non ha un articolo dedicato agli esercizi teatrali ma li sostiene in collegamento a diverse tipologie e modalità. I centri di produzione teatrale, che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale direttamente gestite. Le Residenze, che prevedono l'insediamento stabile di compagnie teatrali presso spazi teatrali, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici. Infine i Progetti speciali possono riguardare la "valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi" e lo volgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionali.

REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	LAZIO	
LEGGE	L.R. 5 luglio 1999 n. 13	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	Art. 3 (Funzioni dei Comuni) Fra i compiti dei comuni, particolare rilievo viene dato “all'erogazione dei servizi teatrali” con riferimento alla programmazione e distribuzione degli spettacoli, in proprie strutture o strutture di soggetti privati convenzionati, o associazioni e fondazioni costituite o partecipate. Per quanto non si usi il termine teatri comunali, si precisano quindi nel dettaglio le modalità attraverso cui possono essere gestiti.	nessun riferimento	CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) La legge non indica o suggerisce le modalità di gestione o sostegno alla gestione di spazi teatrali da parte dei comuni, ma, nell'articolo dedicato agli Spazi per lo spettacolo dal vivo, sostiene gli “spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità” in quanto luoghi in cui si realizzano progetti in collaborazione con gli enti locali. Nel quadro delle modalità di attuazione degli interventi si prevede la concessione di contributi a progetti, anche pluriennali, presentati da enti pubblici. (Vedi anche campo 8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici).
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	Art. 3 (Funzioni dei Comuni) La legge non utilizza il termine “rete” o “circuito” ma i Comuni possono attuare le proprie funzioni in materia di spettacolo anche in forma associata e in collaborazione con la Regione e fra i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali rientra la programmazione e distribuzione degli spettacoli che può essere realizzata anche avvalendosi di associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Il circuito di riferimento della Regione FVG è l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT). Con Regolamento regionale* (vedi anche 2.B Attività Partecipate) sono definite le modalità di attuazione del finanziamento annuo a suo favore, a fronte di particolare piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, con particolare focus sull'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza. *1 febbraio 2016 n. 19	CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali) Art. 6 (Impresa culturale e creativa) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) Art. 10 (Promozione culturale) La legge ha numerosi riferimenti ad attività di Rete. In particolare (art. 3), la Regione al fine di garantire una distribuzione equilibrata sostiene la realizzazione e lo sviluppo di una rete di teatri fruibili e integrati con il contesto sociale, la realizzazione di circuiti regionali. In particolare si prevede: - la realizzazione e lo sviluppo di una rete di teatri efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio, anche nei comuni sprovvisti di teatri, - la realizzazione di iniziative e di circuiti regionali finalizzati alla diffusione e alla gestione di spazi. L'elenco delle Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale (art.7) include l'associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), circuito regionale multidisciplinare riconosciuto dal Ministro dei beni e delle attività culturali
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	La legge non precisa modalità di sostegno della Regione alla gestione di esercizi teatrali se non indirettamente, nel quadro della collaborazione con i Comuni nel concorso alle spese di attività degli enti partecipato o dei privati, ma prevede contributi a restauro e adeguamenti (vedi campo 8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici).	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione) CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contenitori culturali e creativi) Il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia ai luoghi della cultura si caratterizza per una doppia modalità: tradizionale (in forma di finanziamento ai “teatri di ospitalità e teatri di produzione”) e originale, pensando ai luoghi come a “Contenitori culturali e creativi”. La Regione dispone un finanziamento annuale per i programmi triennali dei teatri regionali di ospitalità e dei teatri di produzione (che per definizione producono e gestiscono spazi). I requisiti sono definiti per regolamento. L'articolo che promuove e definisce i “contenitori creativi”, richiama gli orientamenti europei che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano. In un'ottica di integrazione multidisciplinare, valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico, la Regione promuove e descrive dettagliatamente i luoghi della cultura regionali come “ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale”. Sostiene quindi i soggetti che, senza finalità di lucro, gestiscono gli spazi con la concessione di contributi per programmi triennali per allestimento, attrezzatura e archivi (fino al 100 per cento della spesa) e per la realizzazione di progetti multidisciplinari.	CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) La legge dedica attenzione al tema degli spazi, in diversi passaggi e con un articolo dedicato. Fra gli obiettivi risulta la diffusione sul territorio regionale delle attività e la gestione di spazi “per le attività di teatro, musica e danza, o multidisciplinari”. La Regione sostiene, in particolare la distribuzione equilibrata delle sale sul territorio con specifica attenzione ai piccoli teatri. Il sostegno all'esercizio degli spazi, in particolare piccole dimensioni, si orienta all'attività di giovani artisti o giovani operatori e alla realizzazione di spettacoli interdisciplinari. La legge descrive anche la tipologia degli “spazi stabili di produzione, promozione ed ospitalità”: luoghi in cui si realizzano progetti in collaborazione con gli enti locali, promossi da organismi di programmazione, che svolgono attività di promozione dello spettacolo dal vivo “sul territorio di uno o più comuni e che hanno sede legale in uno di questi”. La descrizione corrispondere alla categoria FUS dei Centri di produzione. (Per le modalità di sostegno vedi campo 4.B Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti).
REGIONE	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	
LEGGE	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	L.R. 3 aprile 2009, n.11	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Funzioni dei comuni) I comuni provvedono al funzionamento dei luoghi della cultura di loro competenza “promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata” (vedi anche campo 7.C Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura).	Art. 5 (Funzioni dei Comuni) I Comuni, singoli o associati favoriscono fruizione e produzione garantendo l'utilizzo delle loro strutture
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	CAPO I (Principi e finalità) Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo) Fra le principali finalità della legge c'è il sostegno alla distribuzione, alla circolazione e “l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.” La Regione promuove interventi volti a attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta anche favorendo la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite. A questo scopo si avvale della “fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo” prevista nella legge regionale 33 del 31 ottobre 2006, n. 33 * anche per favorire la formazione di reti e circuiti teatrali. Il Piano pluriennale a sua volta assicura la distribuzione dello spettacolo, sostenendo i circuiti di maggior prestigio. *La legge citata, n. 33 approvata lo stesso giorno della 34 “Testo unico in materia di cultura “ prevede all'articolo 8 la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo “1. La Regione promuove la costituzione, insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, di una Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, con sede in Genova. 2. La Fondazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui al Capo V, ha lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare e valorizzare le iniziative culturali e di spettacolo realizzate nel territorio regionale. (...)” La Fondazione non risulta essere restata costituita e non sono presenti disposizione e non esistono in Liguria Circuiti regionali né sistemi di circuitazione	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 6(Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura) TITOLO V (Attività culturali) Art. 28(Integrazione europea) La legge non descrive funzioni o specificità di circuiti di spettacolo (eventualmente demandate ai programmi triennali o annuali) ma contiene numerosi riferimenti all'attività in rete. In particolare la Regione può assegnare il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, e nelle norme relative all'Integrazione europea, promuove progetti promossi da partenariati e reti sovra comunali, interregionali e internazionali.	Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) Art. 9 bis (Agregazione) La più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale è fra gli obiettivi della Regione che incentiva anche la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso come coordinamento delle molteplici esperienze nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione. Nell'elenco dei soggetti di primario interesse regionale sono iscritti i soggetti che, operano con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale . NB: Questa descrizione corrisponde nelle Marche al Circuito esistente che la legge non nomina come non nomina nessun'altra organizzazione. Tuttavia (vedi campo 4.A Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni) la creazione del sistema regionale dello spettacolo e la promozione dell'attività in rete sono forse gli obiettivi principali della legge: in un articolo dal titolo Agregazione (9 bis), la Regione , per garantire funzionalità e sviluppo del sistema, razionalizzazione e riduzione dei costi, promuove e sostiene la costituzione di un organismo che aggrega i soggetti qualificati ad operare nel settore. Questo organismo per statuto deve riservare il ruolo di promotori ai soggetti dotati di riconoscimento ministeriale e regionale e prevedere la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati. Ai sensi di questo articolo (9bis) e dell'art. 2, nel 2011 si è effettivamente costituito il Consorzio Marche Spettacolo.
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario) TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO II (Istituti e luoghi della Cultura) Art. 14 (Biblioteche e sistemi bibliotecari) TITOLO VI (Spettacolo) Art. 34 (Sale destinate ad attività di spettacolo) Legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio) Art. 9. Piano dei servizi. Si sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo Anche le sale e arene cinematografiche, realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano spazi per attività culturali, sono considerate di interesse generale sulla base della legge per il governo del territorio. Nel quadro di sistemi integrati di beni servizi e attività culturali, la Regione sostiene la riqualificazione di luoghi e spazi dedicati alla cultura, ma anche il riutilizzo di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse. Nel quadro delle funzioni di indirizzo e programmazione delle biblioteche, la Regione promuove non solo la lettura ma anche attività e servizi culturali coordinate dai sistemi bibliotecari (di cui la Giunta definisce funzioni e modalità di istituzione).	Art. 7 (Programma operativo) La legge non indica modalità precise di sostegno ai teatri e luoghi della cultura ma, fra le priorità del programma operativo, menzione le attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri.

REGIONE LEGGE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 5 (Sistema delle autonomie territoriali) TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) La legge non prevede disposizioni precise in merito alla gestione degli spazi da parte degli enti locali, che però concorrono alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge. Fra queste c'è lo Spettacolo dal vivo per iniziative produttive e distributive e la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale (funzioni che implicano la gestione e cura degli spazi).	Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) Fra i principali compiti delle Province e dei Comuni si prevede l'erogazione dei servizi -anche in forma associata- con riferimento alla "promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli". Possono farlo nelle proprie strutture o stipulando convenzioni con soggetti privati. Si prevedono anche interventi di creazione, adeguamento e qualificazione delle sedi di spettacolo anche in funzione della valorizzazione del patrimonio storico.
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	nessun riferimento	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) La Regione attribuisce una funzione specifica alla Fondazione Piemonte dal Vivo (la sola organizzazione di spettacolo nominata nella legge), "quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione".	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) La legge non fa alcun riferimento a forme di rete e non nomina espressamente circuiti di distribuzione (come del resto nessuna altra organizzazione). Ma fra le principali funzioni si prevede il sostegno alla promozione e formazione del pubblico e alla diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo, in particolare nelle aree meno e fra le tipologie dell'intervento regionale si include la distribuzione di spettacoli (con particolare attenzione alle produzioni pugliesi*). Province e Comuni a loro volta partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio (aderire quindi a circuiti). *La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti che abbiano le finalità della legge (e questa è una delle più rilevanti). Il consorzio Teatro Pubblico Pugliese, non è menzionato nella legge anche perché costituito esostenuto con provvedimenti ad hoc ma è il circuito di distribuzione regionale e svolge per la regione anche altre funzioni.
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo) La legge non prevede espressamente forme di sostegno alla gestione degli spazi di spettacolo, ma in un articolo dedicato a "Sedi di attività culturale e di spettacolo", promuove interventi su spazi destinati in via esclusiva o prevalente ad attività di spettacolo per contribuire alla loro diffusione sul territorio mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale (realizzazione, recupero, trasformazione, ammodernamento) Si prevede il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. Sono ammesse ai benefici le amministrazioni pubbliche e soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.	Art. 4. (Tipologie dell'intervento regionale). La legge non prevede sostegni diretti della Regione alla gestione degli esercizi teatrali, pubblici o privati (ambito per cui sono incaricate Province e Comuni, anche se ovviamente l'attività di esercizio può essere compresa in attività complesse *), ma concede contributi a restauro e riqualificazione. *L'ambito della programmazione è declinato per i differenti settori all'interno del Regolamento
REGIONE LEGGE	SARDEGNA	SICILIA	TOSCANA	
	L.R. 6 dicembre 2006, n.18	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 con emendamenti al 18/12/2019	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	Art. 4 (Funzioni e compiti delle province e dei comuni) Nell'art. 4 le competenze dei Comuni, i merito alla gestione degli spazi, sono quelle di concorrere alla distribuzione della produzione teatrale, e di curare le strutture dello spettacolo di loro proprietà per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta di spettacoli.	TITOLO I (Principi generali) Art. 4 (Compiti delle province regionali) Art. 5 (Compiti dei comuni) TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 12 (Teatro amatoriale e studentesco) La legge individua tra i compiti delle province e dei comuni la partecipazione alla costituzione di teatri stabili, l'elaborazione di proposte relative ai teatri ubacati nel proprio territorio (programmazione) e la gestione e il restauro degli immobili. Inoltre ai comuni sono affidati i compiti attinenti alla programmazione e erogazione dei servizi teatrali, sia avvaendosi di proprie strutture che attraverso soggetti privati o cooperative. Province e comuni possono concedere l'uso di immobili di loro disponibilità a compagnie teatrali amatoriali, scolastiche e universitarie.	PREAMBOLO TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati) TITOLO II (Istituti e luoghi della cultura) CAPO I (Disposizioni generali) SEZIONE I (Ambito di applicazione) Art. 14 (Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica) La disciplina della "Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica" (e fra questi possiamo considerare i teatri comunali) costituisce un aspetto particolarmente rilevante della legge e fornisce indicazioni precise cui gli enti locali devono attenersi. La gestione può essere in forma diretta o indiretta. Quella diretta si realizza per mezzo di strutture interne alle amministrazioni, anche associate ("purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico"), o per mezzo di associazioni, o altri organismi "sui quali l'amministrazione cui l'istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un'influenza dominante" La gestione in forma indiretta comporta l'affidamento del servizio ad un soggetto esterno scelto con procedure ad evidenza pubblica, la selezione deve basarsi su progetti dettagliati dal punto di vista tecnico ed economico, valutazioni di qualità, congruità, fattibilità tecnica ed economica. L' amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività dei soggetti concessionari e stipulare contratti di servizio. La Giunta predispone schemi-tipo di contratto di servizio per "semplificare e rendere omogenea l'attività delle amministrazioni". La collaborazione fra Stato, Regioni e enti locali fa riferimento alla tutela del patrimonio culturale, alla fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura.
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) Nell'art. 7 sono citati i circuiti al comma 1, lettera a, dove si definiscono le articolazioni del registro degli organismi di rilevanza regionale. Nell'art. 8 si specifica che gli obiettivi specificati nel documento di programmazione di cui all'art. 3 della present legge, vengono perseguiti mediante il concorso della Regione alla spesa corrente di soggetti pubblici e privati operanti, anche, nelle attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale.	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 7 (Altre forme di intervento) L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni per collegare organismi di distribuzione con i circuiti nazionali principali tra cui ETI (ancora operante alla data della legge) ed INDA. Inoltre, nell'art. 7 comma 1 a è prevista l'erogazione di contributi per lo svolgimento di attività di distribuzione e circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico, gestite da organismi privati e da compagnie teatrali con gestione cooperativistica e da consorzi teatrali.	PREAMBOLO TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 3 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 35 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 42 (Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo) La promozione della collaborazione fra soggetti diversi come l'obiettivo della diffusione dell'attività su tutto il territorio regionale è costitutiva del sistema regionale dello spettacolo e presente in numerosi passaggi della legge a cominciare dalla definizione delle funzioni della Regione e nell'articolo relativo alla collaborazione della Regione con lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati. In particolare, l'articolo relativo al Sistema regionale dello spettacolo (il 35) si prevede che lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo e la sostenibilità economica del sistema vadano perseguite anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l'incentivazione di reti teatrali. La legge attribuisce un particolare ruolo alla Fondazione Toscana Spettacolo, ente partecipato e unica organizzazione teatrale esplicitamente indicata (riconosciuta dal MIC come circuito multidisciplinare), con funzione di distribuzione e promozione e disciplina le modalità di presentazione di programmi e bilanci alla giunta e del monitoraggio relativo all'andamento del pubblico sul territorio.
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) Nella legge non vi sono riferimenti espliciti a forme di sostegno della Regione all'esercizio teatrale ma si desume che possa verificarsi attraverso il concorso alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nell'organizzazione di spettacoli, circuiti e rassegne. Il Registro regionale degli organismi di spettacolo include inoltre, fra i soggetti di rilevanza regionale e di diritto i teatri stabili (categoria che prevede la gestione di spazi) e i teatri di tradizione.	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 13 (Contributi alle imprese che gestiscono sale destinate a rappresentazioni teatrali) Nell'art. 13 si fa riferimento al sostegno all'esercizio teatrale e garantisce un contributo alle imprese che gestiscono sale atte alle rappresentazioni teatrali a copertura dei costi di gestione. Vi è una differenziazione in fasce in base al numero di posti della sala: oltre i 100 posti la copertura è del 40% sui costi ritenuti ammissibili, sotto i 100 posti vi è una copertura del 20% dei costi. Si specifica che l'Assessorato, nell'erogazione di tali contributi, tiene conto della ricettività della struttura teatrale, del numero complessivo degli spettatori paganti e in abbonamento, del numero degli spettacoli rivolti all'infanzia.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO II (Principi generali) Art. 6 (Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 (Funzioni della Regione) Art 36 (Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo) Art. 39 (Forme del sostegno regionale) Una delle principali funzioni della Regione è garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale. Fra le tipologie di organizzazione espressamente indicate che la Regione sostiene con propri contributi finanziari ci sono i teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato che, a fianco della produzione lirica, hanno una funzione articolata di programmazione. Non esplicitamente indicati con queste parole, ma riconducibili alle definizioni Teatri Nazionali e TRIC (riferimento DM 2014 e successivi) sono gli organismi "che svolgono attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale" e attività di produzione "di rilevante interesse culturale": tipologia che implica produzione e gestione di spazi. Inoltre si chiede alle organizzazioni accreditate di disporre di idonee strutture (presumibilmente anche spazi per spettacolo). Ma una forma indiretta di sostegno ai luoghi -e forse la principale- è la "residenzialità" come requisito di ammissione ai contributi regionali per una compagnia (con evidenti ricadute su luoghi stessi e sul territorio). Inoltre, il DEFR (Documento di economia e finanza regionale) prevede investimenti per la creazione e l'adeguamento degli spazi culturali e di spettacolo. Requisiti sono criteri di funzionalità degli interventi rispetto alle politiche regionali, qualità della progettazione, sostenibilità in rapporto alla fruizione, adeguatezza organizzativa degli strumenti gestionali, valorizzazione delle relazioni col territorio, progettualità integrata dei soggetti istituzionali, cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

REGIONE		TRENTO	UMBRIA
LEGGE		Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 con le modifiche introdotte da Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15	L.R. 6 agosto 2004, n. 17
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>La legge è improntata alla massima collaborazione fra Provincia, Comuni, Comunità e tutti i soggetti coinvolti nell'attività culturale per realizzare le finalità indicate, non indica tuttavia in nessun passaggio – forse anche nel rispetto delle autonomie- le modalità attraverso cui i comuni possono o devono gestire i teatri direttamente o in affidamento.</p>	<p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni)</p> <p>La legge non indica modalità di gestione dei teatri da parte di Province e Comuni ma prevede: che entrambi possano partecipare in forma diretta o convenzionata alla costituzione ed all'attività di soggetti stabili, che le Province promuovano la messa in rete dei piccoli teatri e che i Comuni promuovono e realizzano restauro e adeguamento di spettacolo anche in funzione della valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.</p>
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità)</p> <p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge non nomina e non istituisce Circuiti di distribuzioni territoriali o Reti, ma ci sono riferimenti precisi a queste funzioni per quanto riguarda le reti. Nel quadro dei Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale, la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che creano sistemi culturali locali, mettendo in rete il patrimonio culturale locale e integrando i soggetti coinvolti: i progetti sovracomunali, finanziati sul fondo di sostegno ai servizi comunali prefigurano quindi reti culturali locali. La promozione delle reti del territorio è del resto inclusa fra finalità generali della legge per favorire l'efficacia e l'efficienza nell'organizzazione delle attività culturali e ribadita fra le finalità del Fondo provinciale per lo spettacolo.</p> <p>Le Disposizioni a favore dello spettacolo orientano gli interventi anche alla circuitazione, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta sul territorio e incentiva a questo scopo la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti interessati.</p> <p>Il Fondo unico provinciale per lo spettacolo contiene riferimenti alla promozione della domanda con particolare attenzione alle difficoltà di accesso a un'offerta qualificata e diversificata. Indicazioni che sembra indicare la necessità di circuiti di distribuzione e promozione del pubblico.</p> <p>Questa funzione può essere in capo al Centro servizi culturali S. Chiara in quanto strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio: in particolare si prevede che promuova forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici.*</p> <p>*Nel fatti l'attività del Centro ha privilegiato la programmazione dei propri spazi e non si configura come circuito di distribuzione e promozione del pubblico.</p>	<p>Art 2 (Principi e finalità) Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 4 (Funzioni e compiti delle Province)</p> <p>All'art 2 (Principi e finalità) la Regione favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati.</p> <p>La Regione (Art 3 Funzioni e compiti della Regione) promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei piccoli comuni e nelle fasce di utenza marginali mentre all'art 4 (Funzioni e compiti delle Province) viene dato compito alle Province di promuovere produzione, distribuzione e diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete di piccoli teatri.</p>
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge non prevede una disciplina precisa e articolata relativa al sostegno alle sale di spettacolo ma alcune possibilità di sostegno. La Provincia sostiene le iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche con la messa a disposizione di spazi e di strutture. Può concedere in uso, anche gratuito, beni mobili, immobili e relative attrezzature di sua proprietà ai soggetti beneficiari di contributi per convenzione. Concede agevolazioni per strutture, beni e software (vedi campo 8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici).</p> <p>Il Centro servizi culturali S. Chiara -strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio- oltre a gestire i propri spazi, può programmare altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e organizzare l'offerta, su incarico di enti pubblici e privati.</p>	<p>Art. 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 8 (Benefici finanziari)</p> <p>Non sono presenti in questa legge disposizioni a sostegno dei luoghi della cultura.</p> <p>Tra le funzioni della Regione risultano promozione e sostegno alle attività di produzione e distribuzione, realizzazione di circuiti per piccoli comuni.</p> <p>Viene dato alle Province il compito di promuovere produzione, distribuzione e diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete di piccoli teatri.</p> <p>La Regione concede benefici finanziari a teatri, istituzioni, associazioni e fondazioni operanti nel settore dello spettacolo purchè abbiano sede legale ed operino nel territorio regionale da almeno 3 anni, non è precisato tuttavia se questo comporti la gestione di uno spazio. Condizione vincolante per i destinatari dei contributi è il rispetto dei CCNL di categoria, le modalità di assegnazione ed erogazione sono disciplinate dalla Giunta regionale.</p>
REGIONE		VALLE D'AOSTA	VENETO
LEGGE		L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali)</p> <p>I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi.</p>
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	<p>Art. 5 (Iniziative ed attività) Art. 11 (Promozione di spettacoli)</p> <p>La legge non prevede la costituzione o il sostegno a circuiti e a spazi e non valorizza particolarmente la collaborazione con gli enti locali. Ma la funzione -anche in considerazione alla dimensione limitata del territorio - è riconducibile all'organizzazione diretta di spettacoli, in particolare nelle scuole. Il decentramento e la circuitazione, inoltre, sono il primo criterio indicato per il finanziamento delle compagnie, anche per progetti coordinati (con la partecipazione di almeno tre compagnie professionali) e anche pe produzioni già in repertorio.</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 24 (Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura)</p> <p>Nelle azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura troviamo come la Regione abbia l'obiettivo di assicurare l'equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e attivando circuiti* di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità nell'accesso e fruizione del patrimonio culturale.</p> <p>*Non viene nominato il circuito regionale ARTEVEN (come del resto nessun altro ente o organizzazione)</p>
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo, in generale sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato; promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali.</p>